

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

(DEL 1 GENNAIO 2014)

Il **Municipio di PORZA**, richiamata:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);
- l'art.107 LOC, rispettivamente il 41 del RC 19 dicembre 2011;
- la risoluzione municipale no.350/2013 del 18 novembre 2013.

e richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC e 89 RC,

o r d i n a:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art.2
Definizioni

¹Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

²Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO II

Competenze del Municipio

Art. 3 **Competenze** **decisionali**

Il Municipio è competente per:

- a) Verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.i 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.i 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 05.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

Art. 4 **Competenze di** **controllo delegate**

¹Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente, se espressamente delegato, per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (art.i 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. i 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5 **Altri compiti**

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III Apertura e chiusura

Art. 6 Notifica

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

³Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio

Art. 7 Locali notturni

¹I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore **19.00** e **devono chiudere entro le 05.00**

Art. 8 Deroga

¹Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

²Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire alla polizia comunale con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

³La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴**Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le 01.00.**

CAPITOLO IV Disposizioni varie

Art. 9 Allontanamento da parte del gerente e della polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 10 Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali devono pervenire alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 11 Rispetto della quiete

¹L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica:

²**Dopo le ore 23.00**, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

**Manifestazioni o
intrattenimenti
musicali**

**Art. 12
a) In generale**

¹Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

²L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

**Art. 13
b) Autorizzazione**

¹La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, con un preavviso di 7 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero di avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

²La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

⁴Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio; tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

CAPITOLO V Tasse

**Art. 14
Tassa deroga d'orario**

¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a **frs. 30.-- all'ora**.

²Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari, vedi festività diverse, carnevale ecc.

**Art. 15
Tassa permessi
speciali**

¹La tassa per un permesso speciale ammonta a **frs. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di frs. 500.--**.

²In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

**Art. 16
Tassa di controllo**

¹Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a **frs. 80.-- all'ora**.

²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art 17
Tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria da frs. 10.- a 500.- a seconda dell'impegno richiesto.

CAPITOLO VI
Sanzioni

Art. 18
Multa

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 6 della presente Ordinanza).

²La procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dalla LOC.

³Le altre infrazioni sono punite dall' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

Art. 19
Revoca

¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- c) In caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione o delle condizioni di rilascio.

²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VI
Disposizioni finali

Art. 22
Abrogazione e entrata
In vigore

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, del 1 novembre 1997 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali e decorso i termini di ricorso, dal 1 gennaio 2014.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Franco Citterio
Il Segretario: Walter De Vecchi

6948 Porza, il 18 novembre 2013

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 21 novembre al 5 dicembre 2013.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.